



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere-Rel.
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere

Oggetto:

TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

Ud.03/07/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19799/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliati in
ROMA [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED] che li
rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato ROMA [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende, come da
procura speciale in atti.

-controricorrente-

nonchè

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del MINISTRO p.t.
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende *ex lege*.

-controricorrente-



avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5025/2023 depositata il 11/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1.- Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2021, [REDACTED] [REDACTED] soggetti passivi di un procedimento di esecuzione immobiliare, evocarono in giudizio avanti al Tribunale civile di Roma il Ministero della Giustizia e l'avv. [REDACTED] n.q. di professionista delegato dal Tribunale di Roma - per ottenere l'accertamento della responsabilità dei suddetti convenuti e il conseguente risarcimento dei danni che assumevano di avere subito per effetto di un presunto indebito trattamento dei loro dati personali ad opera del professionista delegato alla vendita dell'immobile pignorato.

Le parti convenute, costitutesi in giudizio, chiesero la reiezione dell'avversa domanda.

Il Giudice di primo grado con provvedimento del 23 marzo 2021 dispose la trasformazione del rito ordinario in quello di cui agli artt. 413 e ss. c.p.c. sul rilievo che la causa doveva seguire il rito di cui all'art.10 del d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art.152 del d.lgs. n.196/2003; quindi, così decise «Dichiara l'illegittimità del trattamento dati per cui è causa; respinge la domanda risarcitoria formulata dagli attori; spese compensate».

Con la sentenza n. 5025/2023 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [REDACTED] sul preliminare rilievo che la sentenza del Tribunale era inappellabile ai sensi dell'art.10, comma 10, del d.lgs. n.150/2011 perché resa ai sensi dell'art.10, comma 1 del d.lgs. cit.

[REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione con un mezzo; il Ministero della Giustizia e l'avv. [REDACTED] hanno replicato



con separati controricorsi, quest'ultimo ha depositato anche memoria.

CONSIDERATO CHE:

2.- Con il primo e unico motivo viene denunciata la pretesa violazione degli artt.152 Dlgs n.196/2003. 10, comma 1 e comma 10 Dlgs n.150/2011 nonché degli artt. 3 e 34 Cost. ed infine la contraddittorietà della decisione impugnata.

I ricorrenti, dopo avere dedotto che il discredito derivante dalle indicazioni contenute nel processo verbale di pignoramento compiuto dal professionista, di cui si erano doluti, era conclamato, ricordano che il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, dichiarando l'illiceità del trattamento per cui era causa, anche se poi aveva disatteso la domanda risarcitoria sulla scorta di argomenti, ritenuti dai ricorrenti, pretestuosi e privi di fondamento.

Contestano che la statuizione del primo grado possa ritenersi non impugnabile perché, a loro parere, ciò priverebbe la parte offesa della sua giusta difesa.

Deducono che il Tribunale, che indicano impersonalmente quale Ufficio, era coinvolto dalla domanda e non era sereno e terzo nella decisione in violazione della legge sul rito.

Il ricorso è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* che, peraltro è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Invero, la decisione della Corte di appello di Roma è conforme alla giurisprudenza di legittimità espressa da Cass. n. 29336 del 22/12/2020, che ha puntualmente affrontato un caso analogo ed ha affermato che *«Nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio*



dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice; pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale é inammissibile.» (in tema, v. anche Cass. n.1974/2023).

Questa decisione, che si condivide e si conferma, a sua volta ha fatto applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite secondo il quale «L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito.»(Cass. Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011).

Ciò rende palese l'inammissibilità del motivo di ricorso, avendo la Corte di appello applicato rettamente i rammentati principi e dichiarato inammissibile l'appello.

Va rammentato, inoltre che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente sancito (Cass. Sez.U. n. 22610 del 24/10/2014), sicché, dalla circostanza che il processo disciplinato in rito dall'art.10 del d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art.152 del d.lgs. n.196/2003 si svolga in un unico grado di merito, con facoltà di proporre ricorso per cassazione, non può ricavarsi alcun giudizio di incongruenza od aporia del sistema e neppure può dedursi un *vulnus* difensivo.

Il motivo è inammissibile, sotto altro profilo, laddove i ricorrenti deducono una sorta di incompatibilità del Tribunale a decidere,



perché sarebbe stato direttamente interessato in quanto tenuto a rispondere del danno procurato. Orbene, la questione si palesa del tutto nuova e non assistita da sufficiente specificità; inoltre, la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte di appello e non dal Tribunale e, quindi, la deduzione anche sotto questo profilo non coglie nel segno. Non si ravvisa, inoltre alcuna contraddittorietà nella decisione, congruamente e rettamete argomentata in rito.

3.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza in favore dei controricorrenti.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiaro inammissibile il ricorso;

- Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge in favore di [REDACTED] e in euro 3.000,00=, oltre SPAD in favore del Ministero della Giustizia;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 3 luglio 2024.

La Presidente

Maria Acierno

